Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 giugno 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il referendum popolare per l'abrogazione di talune norme in materia di indennità di contingenza

Con ordinanza 3 giugno 1982 l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere più corso le operazioni relative al referendum popolare — indetto con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1982, n. 150 — per l'abrogazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

(2839)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 306.

Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione il quale ha espresso al riguardo parere favorevole nell'adunanza del 3 marzo 1981;

Considerato, in particolare, che ricorre la necessità di operare una modificazione nell'organico della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie nonché della dotazione delle qualifiche dirigenziali della carriera medesima allo scopo di corrispondere alle attuali esigenze di servizio;

Ritenuto, altresì, che il presente decreto, riducendo il numero complessivo del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, realizza una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e, quindi, un'economia di bilancio;

Decreta:

La tabella IV, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificata dall'art. 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

La dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie è diminuita di trecentottanta unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 5

QUADRO *A*

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	63	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	23
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	23
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto . .	2
E	Primo dirigente	375	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale	159
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte di appello	3
			Dirigente della segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte di appello	3
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	17
			Vice consigliere ministeriale . . .	10
	Totale . .	438		

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Carovigno.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 20-27 novembre 1981, del 2-10 dicembre 1981 e del 25 gennaio 1982 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Ed invero il sindaco eletto nella seduta del 2 febbraio 1982 accettava il mandato con riserva, che in seguito scioglieva negativamente.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 25 febbraio, il 30 marzo ed il 2 aprile 1982, ma anche tali riunioni riuscivano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi d'amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 340-13 del 9 aprile 1982, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 16 e il 20 aprile u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Carovigno, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Cisternino.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carovigno (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Cisternino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1982

PERTINI

ROGNONI

(2748)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1982.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento nell'anno 1982 dell'ufficio del registro « atti giudiziari - bollo e demanio » di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel periodo dal 1° al 3 marzo 1982 si è verificato il mancato funzionamento dell'ufficio registro « atti giudiziari-bollo e demanio » di Cagliari, a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile ove ha sede detto ufficio;

Ritenuto che, in conseguenza di tale evento di carattere eccezionale, si è verificato il mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto, altresì, che la situazione determinatasi rientra nella previsione del citato decreto-legge n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

E' accertato per il periodo dal 1° al 3 marzo 1982 il mancato funzionamento dell'ufficio del registro « atti giudiziari - bollo e demanio » di Cagliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il Ministro: FORMICA

(2773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 maggio 1982 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Emil Milovan, console generale onorario del Bangladesh a Trieste;

Giuseppe Storaci, console onorario di Islanda a Torino;

Giuseppe Jommi, console onorario di Finlandia a Firenze.

(2632)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 17 maggio 1982. Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Sudan

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 5 settembre 1979 con la quale le provenienze dal Sudan sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Sudan è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 5 settembre 1979 per le provenienze dal Sudan perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2742)

Ordinanza 17 maggio 1982. Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Senegal

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 8 gennaio 1979 con la quale le provenienze dal Senegal sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Senegal è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza dell'8 gennaio 1979 per le provenienze dal Senegal perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(2743)

Integrazione del decreto ministeriale 19 giugno 1981 riguardante la conferma del carattere scientifico della fondazione pro clinica del lavoro di Pavia.

Con decreto 21 aprile 1982, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il decreto ministeriale 19 giugno 1981, con il quale veniva confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto « Fondazione pro clinica del lavoro di Pavia », persona giuridica di diritto privato, in quanto in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica, è stato integrato e modificato nel senso che è stato confermato il carattere scientifico dell'istituto « Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia », persona giuridica di diritto privato anche per la struttura di Assago (Milano), in quanto la stessa è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca biomedico-clinica e, come risulta dalla documentazione prodotta, ha svolto una continuativa e consistente attività di ricerca conforme ai fini del Servizio sanitario nazionale.

Il predetto riconoscimento ha la medesima durata stabilita per le strutture di cui al decreto ministeriale 19 giugno 1981 e si intende rinnovato per eguale periodo qualora non venga revocato entro sei mesi dalla scadenza, sulla base dei risultati conseguiti.

(2362)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1982, è stata conferita la medaglia d'oro alla bandiera dell'Arma dei carabinieri. — Nel solco di una secolare consuetudine di dedizione al dovere ed umana solidarietà, l'Arma dei carabinieri, in occasione di violentissimo e disastroso sisma che aveva provocato la distruzione di numerosi centri abitati densamente popolati, forniva determinante apporto alle operazioni di soccorso, sviluppate in condizioni proibitive per la immane entità della catastrofe e la tormentata morfologia della zona. Ufficiali, Sottufficiali, Appuntati e Carabinieri, in drammatica gara con il tempo, prodigandosi in tempestivi interventi, al limite di ogni risorsa fisica e morale, mentre la zona veniva ulteriormente sconvolta da successive e ripetute scosse telluriche, proseguivano poi la loro opera nei mesi seguenti in attività di assistenza e di concorso alla ricostruzione, riscuotendo ancora una volta la riconoscenza e l'ammirazione delle Autorità e delle popolazioni. — Campania-Basilicata 23 novembre 1980-31 luglio 1981.

(2538)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Lerici e Mompantero

Con decreto interministeriale 30 aprile 1982, n. 80, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile situato in Lerici (La Spezia), riportato nel catasto del medesimo comune alla partita n. 2495/2521, foglio n. 18, particella n. 292, della superficie totale di mq 3.110.

Con decreto interministeriale 30 aprile 1982, n. 81, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile denominato « ex Forte Pampalù », sito in località Pampalù, nel territorio del comune di Mompantero (Torino), riportato nel catasto del medesimo comune al foglio di mappa XI, mappale « C » della superficie di mq 89.959.

(2539)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 31 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,200	1300,200	1300,10	1300,200	1300,25	1315 —	1300,300	1300,200	1300,200	1300,20
Dollaro canadese	1042,500	1042,500	1046 —	1042,500	1046,25	1042,45	1039,800	1042,500	1042,500	1042,50
Marco germanico	554,250	554,250	554,30	554,250	554,25	554,20	554,250	554,250	554,250	554,25
Fiorino olandese	501,500	501,500	500,98	501,500	501 —	501,40	501,500	501,500	501,500	501,45
Franco belga	29,290	29,290	29,35	29,290	29,30	29,30	29,290	29,290	29,290	29,30
Franco francese	214,250	214,250	212,90	214,250	212,80	214,20	214 —	214,250	214,250	214,25
Lira sterlina	2322 —	2322 —	2321 —	2322 —	2328 —	2322 —	2315 —	2322 —	2322 —	2322 —
Lira irlandese	1917,500	1917,500	1920 —	1917,500	1918 —	—	1917 —	1917,500	1917,500	—
Corona danese	163,500	163,500	162,70	163,500	162,75	163,45	164 —	163,500	163,500	163,50
Corona norvegese	215,150	215,150	215,50	215,150	215,50	215,10	217 —	215,150	215,150	215,15
Corona svedese	221,700	221,700	222,40	221,700	222,25	221,65	222 —	221,700	221,700	221,70
Franco svizzero	650,500	650,500	652 —	650,500	661,50	650,50	650,500	650,500	650,500	650,50
Scellino austriaco	78,600	78,600	78,80	78,600	78,75	78,50	79,100	78,600	78,600	78,60
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,15	18 —	18,15	18 —	20 —	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,423	12,423	12,43	12,423	12,40	12,40	12,400	12,423	12,423	12,40
Yen giapponese	5,325	5,325	5,33	5,325	5,35	5,33	5,300	5,325	5,325	5,30
E.C.U.	1324,170	1324,170	—	1324,170	—	—	1324,170	1324,170	1324,170	—

Media dei titoli del 31 maggio 1982

Titolo	
Rendita 5 % 1935	41 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,875
» 5,50 % » » 1968-83	92,250
» 5,50 % » » 1969-84	86,325
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,800
» 9 % » » 1976-91	70,800
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,925
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,825
» » » » 1-12-1980/82	99,900
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,925
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,675
» » » » 1- 3-1981/84	98,475
» » » » 1- 4-1981/84	99,575
» » » » 1- 6-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,425
» » » 18 % 1- 7-1983	99,625
» » » 12 % 1-10-1983	90,300
» » » 12 % 1- 1-1984	88,500
» » » 12 % 1- 4-1984	87,150
» » » 12 % 1-10-1984	85,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 maggio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1300,250
Dollaro canadese	1041,150
Marco germanico	554,250
Fiorino olandese	501,500
Franco belga	29,290
Franco francese	214,125
Lira sterlina	2318,500
Lira irlandese	1917,250
Corona danese	163,750
Corona norvegese	216,075
Corona svedese	221,850
Franco svizzero	650,500
Scellino austriaco	78,850
Escudo portoghese	19 —
Peseta spagnola	12,411
Yen giapponese	5,312
E.C.U.	1324,170

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 1° giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1311,05	1311,05	—	1311,05	1311 —	1311 —	1310,95	1311,05	1311,05	1311,05
Dollaro canadese	1051,90	1051,90	—	1051,90	1050 —	1051,85	1050,95	1051,90	1051,90	1051,90
Marco germanico	552,57	552,57	—	552,57	553,45	552,55	553,45	552,57	552,57	552,60
Fiorino olandese	498,79	498,79	—	498,79	499,35	498,80	498,60	498,79	498,79	498,80
Franco belga	29,256	29,256	—	29,256	29,30	29,25	29,239	29,256	29,256	29,25
Franco francese	212,52	212,52	—	212,52	212,75	212,50	212,50	212,52	212,52	212,50
Lira sterlina	2340,60	2340,60	—	2340,60	2338 —	2340,50	2339,70	2340,60	2340,60	2340,60
Lira irlandese	1914,50	1914,50	—	1914,50	1914 —	—	1914 —	1914,50	1914,50	—
Corona danese	162,87	162,87	—	162,87	162,60	162,85	162,89	162,87	162,87	162,90
Corona norvegese	216,41	216,41	—	216,41	216,25	216,40	216,40	216,41	216,41	216,40
Corona svedese	222,86	222,86	—	222,86	222,90	222,85	222,80	222,86	222,86	222,85
Franco svizzero	649,69	649,69	—	649,69	649 —	649,70	649,38	649,69	649,69	649,70
Scellino austriaco	78,617	78,617	—	78,617	78,70	78,60	78,665	78,617	78,617	78,60
Escudo portoghese	18 —	18 —	—	18 —	18,25	18 —	18,50	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,43	12,43	—	12,43	12,45	12,40	12,44	12,43	12,43	12,43
Yen giapponese	5,369	5,369	—	5,369	5,35	5,36	5,369	5,369	5,369	5,36
E.C.U.	1322,02	1322,02	—	1322,02	—	—	1322,08	1322,02	1322,02	—

Media dei titoli del 1° giugno 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	41 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,875
» 5,50 % » » 1968-83	92,250
» 5,50 % » » 1969-84	86,325
» 6 % » » 1970-85	82,425
» 6 % » » 1971-86	77,050
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,800
» 9 % » » 1976-91	70,800
» 10 % » » 1977-92	76,800
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,300
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,925
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,900
» » » » 1-10-1980/83	99,425
» » » » 1- 9-1981/83	99,925
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,675
» » » » 1- 3-1981/84	98,300
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,425
» » » 18 % 1- 7-1983	97,425
» » » 12 % 1-10-1983	90,300
» » » 12 % 1- 1-1984	88,500
» » » 12 % 1- 4-1984	87,150
» » » 12 % 1-10-1984	85,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1311 —
Dollaro canadese	1051,425
Marco germanico	553,01
Fiorino olandese	498,695
Franco belga	29,247
Franco francese	212,51
Lira sterlina	2340,15
Lira irlandese	1914,25
Corona danese	162,88
Corona norvegese	216,405
Corona svedese	222,83
Franco svizzero	649,535
Scellino austriaco	78,641
Escudo portoghese	18,25
Peseta spagnola	12,435
Yen giapponese	5,360
E.C.U.	1322,02

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Sesto Fiorentino, Treppo Carnico, Forlì, Bertinoro, Zoppola e S. Stefano Magra.

Con decreto 1° aprile 1982, n. 318, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Gavina, in comune di Sesto Fiorentino (Firenze), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 62, mappali 622, 623, 624, 625, 626 e 627, di complessivi mq. 1.330, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 27 dicembre 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 1° aprile 1982, n. 456, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Treppo Carnico (Udine) al foglio n. 14, mappale 58, di Ha. 0.03.50, ed indicato nella rilevazione catastale 14 settembre 1981, con allegato estratto di mappa, rilasciato il 10 giugno 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 aprile 1982, n. 248, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del fiume Rabbi, segnato nel catasto del comune di Forlì, al foglio n. 267 mappali 86 (mq. 685); 90 (mq. 17) e 97 (mq. 4.326), della superficie complessiva di mq. 5.028, ed indicato nel verbale di sopralluogo 13 ottobre 1981, con allegato stralcio planimetrico rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 aprile 1982, n. 249, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno estromessi dall'alveo del rio Salso, in comune di Bertinoro (Forlì), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, mappali 189, 190, 191, 193, 194 ed al foglio n. 46, mappali 231, 232, 233, 234, 236 e 237, di complessivi Ha. 0.30.96, ed indicati nella relazione descrittiva estimativa con allegata planimetria rilasciata in data 7 febbraio 1972 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 aprile 1982, n. 250, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo in sinistra del fiume Meduna, in comune di Zoppola (Pordenone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 35, mappale 77 (ex 77/B), di Ha. 4.14 50, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 21 settembre 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 3 aprile 1982, n. 457, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno in sinistra del fiume Magra, segnati nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2, mappali 36 di mq. 1550, mappale 414 di mq. 40, mappale 74 di mq. 2.910, mappale 77 di mq. 1.240, mappale 79 di mq. 790, mappale 81 di mq. 610, mappale 82 di mq. 2, mappale 84 di mq. 330, mappale 85 di mq. 850, mappale 86 di mq. 480, mappale 90 di mq. 180, mappale 261 di mq. 820, mappale 264 di mq. 420, mappale 89 di mq. 630, mappale 93 di mq. 23, mappale 94 di mq. 58, mappale 98 di mq. 980, mappale 265 di mq. 580, mappale 266 di mq. 290, mappale 267 di mq. 290, mappale 268 di mq. 180, mappale 269 di mq. 210, mappale 100 di mq. 190, mappale 103 di mq. 220, mappale 105 di mq. 240, mappale 107 di mq. 250, mappale 109 di mq. 180, mappale 115 di mq. 1330, mappale 270 di mq. 950, mappale 124 di mq. 510, mappale 117 di mq. 410, mappale 119 di mq. 110, mappale 122 di mq. 48, mappale 125 di mq. 220, mappale 272 di mq. 400, mappale 271 di mq. 984, mappale 491 di mq. 36, mappale 127 di mq. 1140, mappale 274 di mq. 740, mappale 492 di mq. 70, mappale 128 di mq. 700, mappale 275 di mq. 400, mappale 483 di mq. 85, mappale 175 di mq. 210, mappale 484 di mq. 120, mappale 482 di mq. 110, mappale 295 di mq. 610, mappale 296 di mq. 190, mappale 298 di mq. 345, mappale 319 di mq. 240, mappale 297 di mq. 140, mappale 210 di mq. 1150, mappale 481 di mq. 150, mappale 203 di mq. 1150, mappale 206 di mq. 540, mappale 204 di mq. 180, mappale 205 di mq. 96, mappale 207 di mq. 130, mappale 208 di mq. 310, mappale 209 di mq. 190, mappale 211 di mq. 920, mappale 213 di mq. 1772, mappale 496 di mq. 38, mappale 476 di mq. 490, mappale 146 di mq. 520, mappale 216 di mq. 1440, mappale 475 di mq. 110, mappale 474 di mq. 55, mappale 473 di mq. 140, mappale 218 di mq. 395, mappale 471 di mq. 15, mappale 470 di mq. 200, mappale 221 di mq. 145, mappale 226 di mq. 690, mappale 469 di mq. 160, mappale 472 di mq. 40, mappale 224 di mq. 250, mappale 464 di mq. 39, mappale 227 di mq. 270, mappale 468 di mq. 26, mappale 366 di mq 44, mappale 367 di mq. 105, mappale 365 di mq. 210, mappale 467 di mq. 12, mappale 368 di mq. 20, mappale 370 di mq. 5, mappale 465 di mq. 11, mappale 320 di mq. 343, mappale 369 di mq. 95, mappale 230 di mq. 1469, mappale 371 di mq. 26, mappale 372 di mq. 45, della superficie complessiva di mq. 38.637, ed indicati nella planimetria rilasciata il 2 novembre 1981, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, con allegata lettera 6 novembre 1981, n. 4768/785 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(2569)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 aprile 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro Editoriale Pavese a r.l. con sede in Pavia costituita per rogito Lupo in data 19 dicembre 1970 - rep. 3629 - reg. soc. 3258/4519;

2) Società cooperativa edilizia Ticinum a r.l. con sede in Pavia costituita per rogito Trigilio in data 4 luglio 1962 - rep. 3376/1809 - reg. soc. 2708 (fasc. 3937);

3) Società cooperativa edilizia Luisa a r.l. con sede in Varese costituita per rogito Zafferi in data 11 aprile 1967 - rep. 1525 reg. soc. 5164;

4) Società cooperativa edilizia Le Palme a r.l. con sede in Varese costituita per rogito Volpe in data 5 dicembre 1977 - rep. 63390/1732 - reg. soc. 8339;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro Fratellanza a r.l. con sede in Ispra (Varese) costituita per rogito Volpe in data 23 novembre 1974 - rep. 40396 - reg. soc. 7345;

6) Società cooperativa di consumo Circolo Familiare Cascina Sopra a r.l. con sede in Samarate (Varese) costituita per rogito Frassi in data 15 dicembre 1953 - rep. 19628/8549 - reg. società 4883;

7) Società cooperativa edilizia Longuelo a r.l. con sede in Bergamo costituita per rogito Leidi in data 22 dicembre 1975 - rep. 27362 - reg. soc. 10762;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro Culturale Calolziese a r.l. con sede in Calolziocorte (Bergamo) costituita per rogito Raja in data 19 luglio 1976 - rep. 113169 - reg. soc. 11343;

9) Società cooperativa edilizia Smeralda a r.l. con sede in Clusone (Bergamo) costituita per rogito Begnis in data 11 dicembre 1975 - rep. 47371 - reg. soc. 10813;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro San Giovanni a r.l., con sede in Lovere (Bergamo) costituita per rogito Anselmo in data 21 marzo 1973 - rep. 33576 - reg. soc. 8485;

11) Società cooperativa edilizia Edificatrice Monte Marenzo a r.l. con sede in Monte Marenzo (Bergamo) costituita per rogito Soave in data 25 novembre 1972 - rep. 2937/596 - reg. soc. 8127;

12) Società cooperativa edilizia Omega a r.l. con sede in Crema (Cremona) costituita per rogito Ferrigno in data 16 aprile 1972 - rep. 13717/3979 - reg. soc. 945/75;

13) Società cooperativa edilizia Alfa a r.l. con sede in Crema (Cremona) costituita per rogito Ferrigno in data 16 aprile 1972 - rep. 13714/3976 - reg. soc. 946/75;

14) Società cooperativa edilizia Giuseppe Franchetti a r.l. con sede in Curtatone (Mantova) costituita per rogito Nicolini in data 22 dicembre 1977 - rep. 5037 - reg. soc. 6154;

15) Società cooperativa edilizia Villa Pedergnano a r.l. con sede in Erbusco (Brescia) costituita per rogito Poli in data 15 novembre 1974 - rep. 245051 - reg. soc. 10554.

(2683)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ricostituzione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1982, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 189, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stati nominati componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 1982-84 i signori:

Rugen ing. Marco, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sanjust di Teulada dott. Francesco, prefetto di prima classe, delegato del Ministero dell'interno;

Fontanarosa dott.ssa Maria, primo dirigente, delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Giordano prof. Ervedo, ordinario di selvicoltura nell'Università di Viterbo;

Castellani prof. Camillo, direttore d'istituto di ricerca e di sperimentazione forestale;

Vita dott. Gaetano e Boggia dott. Luigi, dirigenti superiori nel ruolo tecnico superiore forestale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Chelini dott. Alberto, primo dirigente nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Piazzoni Giuseppe e Farina dott. Giuseppe, esperti in materia forestale;

Siniscalchi dott. Domenico e Radicioni dott. Alfredo, dirigenti superiori nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bucci dott. Filippo, delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Stupazzoni prof. dott. Giorgio e Baratti prof. ing. Sergio, esperti in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Saccomandi prof. dott. Vito, delegato della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Prati Franco, delegato della Confederazione italiana sindacati lavoratori in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

De Benedictis prof. Michele e Galizzi prof. Giovanni, professori universitari titolari di cattedra di economia agraria;

Giuliani dott. Euclide, delegato dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari;

Tremola dott. Emanuele e Polito dott. Giovanni, dirigenti superiori nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Luppino dott. Pietro e Gambassi dott. Mariano, primi dirigenti nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lanza prof. Felice, Monzini prof. Andrea, Porcelli prof. Sergio, Ronchetti prof. Giulio, Spina prof. Paolo, Zocchi prof. Rodolfo, direttori ordinari di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Scarascia Mugnozza prof. Gian Tommaso, delegato del comitato di scienze agrarie del Consiglio nazionale delle ricerche;

Baldoni prof. Remigio, Favilli prof. Ranieri, Foti prof. Salvatore, Jacoboni prof. Nestore, Lalatta prof. Filippo, professori universitari di facoltà agraria;

Attalla dott. Luciano, delegato dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Goidanich prof. Gabriele, esperto in fitopatologia, ordinario di patologia vegetale nell'Università di Bologna;

Martelli prof. Minos, esperto in entomologia, ordinario di entomologia agraria nell'Università di Milano;

De Bono dott. Alberto, direttore di osservatorio regionale per le malattie delle piante;

Imbesi prof. Antonio, professore ordinario di Università;

Cugurra prof. Franco, delegato Federazione nazionale ordine dei medici;

Alvigini dott. Giulio Cesare, delegato Federazione nazionale ordine farmacisti italiani;

Carraro Moda prof. Antonio e Milesi Ferretti dott. Gianbattista, esperti;

De Pace dott. Michele e Costanzo dott. Luigi, dirigenti superiori nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sarli dott. Giovanni, primo dirigente nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Masutti prof. Luigi, professore di Università, titolare di cattedra di zoologia;

Bonsembiante prof. Mario, Lucifero prof. Mario, Montemurro prof. Orlando, Rognoni prof. Giuseppe, professori di Università titolari di cattedre di zootecnia e di zoocolture;

Mazziotti di Celso prof. Pietro, direttore di istituto di ricerca e sperimentazione agraria;

Latini Alvaro, delegato della Federazione italiana della caccia;

Zoller Gianfranco, delegato dell'Ente produttori selvaggina;

Cetrullo Eugenio, cacciatore; Raffaelli Antonio, cacciatore; Zulian prof. Antonino, cacciatore riservista, delegati della Federazione italiana della caccia;

Cannella dott. Giorgio, delegato del Comitato olimpico nazionale.

Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è suddiviso in quattro sezioni aventi diversa competenza per materia e delle quali fanno parte, oltre ai componenti nominati con il decreto presidenziale sopra specificato, anche i componenti di diritto del Consiglio stesso.

(2744)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con dcreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Roma:

« 193-ROMA » Krusos Italia di Chicchi Andrea, in Roma;

« 205-ROMA » Cascialli Maurizio e Silvana, in Roma;

« 234-ROMA »: Scintu Massimo, in Roma.

(2603)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 aprile 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, riguardante l'impresa Ing. C. Manfredi - Società per costruzioni ed esercizi industriali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Ing. C. Manfredi Edilizia S.p.a. avente per oggetto l'esercizio di attività industriale, commerciale e finanziaria nel settore delle costruzioni;

Considerato che le difficoltà denunciate dall'impresa Manfredi, che hanno causato il disimpegno occupazionale nel cantiere di Roma-Corviale nel periodo gennaio-luglio 1981, vanno direttamente collegate alle lite insorta tra la stessa società Manfredi e lo IACP per presunti inadempimenti contrattuali

da parte del committente pubblico con riguardo ai ritardi nei pagamenti, alle scadenze stabilite, per gli stati d'avanzamento e negli acconti per revisione prezzi;

Considerato altresì che la vertenza tra la società Manfredi e lo IACP è stata composta in via transattiva e che in forza della transazione stessa la ditta appaltatrice ha ricevuto un maggior compenso di 8 miliardi di lire;

Ritenuto pertanto che la temporanea interruzione dei lavori nel cantiere debba essere imputata unicamente alle contestazioni insorte tra la società Manfredi e lo IACP in ordine ad un determinato rapporto giuridico, contestazioni poi composte mediante apposita transazione;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Ing. C. Manfredi - Società per costruzioni ed esercizi industriali non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(2755)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta IMA - Industria imballaggi in cartone ondulato, in Massafra.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 40.023.000, dovuto dalla ditta IMA di Izzinosa Vito, in Massafra (Taranto), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2636)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Pisa sporting club

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 41.038.000, dovuto dalla S.p.a. Pisa sporting club, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2637)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Legatoria industriale Fedon e Gollin, in Resana

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 110.466.000, dovuto dalla S.p.a. Legatoria industriale Fedon e Gollin, in Resana (Treviso), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2638)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Istituto nazionale ricerche farmacologiche - I.N.R.F., in Napoli.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la riscossione del carico tributario di L. 1.145.888.093, dovuto dall'Istituto nazionale ricerche farmacologiche - I.N.R.F., in Napoli, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso, previa prestazione di garanzia idonea a tutelare il credito erariale. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cess. e i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2640)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 16 maggio 1982, n. 39. Sottrazione al pignoramento di somme erogate dagli uffici della gestione stralcio delle attività del commissario straordinario per le zone terremotate, dalle prefetture e dagli altri enti autorizzati.

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ritenuta la necessità di sottrarre alla procedura del pignoramento, sia presso i comuni e le altre pubbliche amministrazioni che presso terzi, le somme erogate dagli uffici della gestione stralcio, dalle prefetture e dagli altri enti autorizzati per il conseguimento delle finalità indicate nell'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Rilevato che altrimenti l'assoggettamento delle somme indicate alle normali procedure di espropriazione, previste dalle norme vigenti frusterebbe il raggiungimento delle finalità volute dalla legge;

Visto lart. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente;

Dispone:

Le somme erogate dagli uffici della gestione stralcio delle attività del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate, dalle prefetture e dagli altri uffici a ciò autorizzati, con imputazione al fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874 e allo stanziamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, sono sottratte al pignoramento fino alla consegna all'avente diritto ad estinzione di obbligazioni gravanti sulla gestione stralcio.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 16 maggio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2687)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Fiavè e Lizzana

Con deliberazione 26 febbraio 1982, n. 1434, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3044/2, 3044/4 in comune catastale di Fiavè, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 12 marzo 1982, n. 2042, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1070/1, 1070/26 in comune catastale di Lizzana, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2364)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 maggio 1982, n. 27.

Soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi. Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito nella legge 22 gennaio 1982, n. 5.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio

e, per conoscenza:

Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al consorzio nazionale esattori

Con decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1982, n. 5, sono state apportate delle modifiche in materia di sanzioni per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

In particolare, la sopratassa prevista dall'art. 92, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è stata elevata dal 15% al 40% e trova applicazione in tutti i casi di omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute dai contribuenti in base alla dichiarazione annuale, a titolo di Irpef, Irpeg e Ilor.

Il provvedimento si riferisce, quindi, sia ai versamenti che debbono affluire in esattoria (Irpeg ed Ilor dovute dai soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598) sia a quelli da effettuare in Tesoreria mediante delega ad aziende di credito (Irpef ed Ilor dovute dagli altri soggetti di imposta diversi da quelli sopra menzionati).

Per l'applicazione della sopratassa, come espressamente disposto dalla legge, la base di commisurazione è data dalle imposte sopra indicate dovute in base alla dichiarazione dei redditi e non versate, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto effettivamente versato.

Tenuto conto che il menzionato provvedimento legislativo ha modificato solo la prima parte del primo comma del citato art. 92, restano valide le altre disposizioni contenute nel primo comma e, in particolare, la misura del 50% per i ritardati, omessi o insufficienti versamenti diretti delle ritenute alla fonte e quella del 15% per i ritardati, omessi o insufficienti versamenti degli acconti previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni.

Resta, ovviamente, vigente ed applicabile a tutti i versamenti diretti, compresi quelli per i quali la sopratassa è stata elevata dal 15% al 40%, il secondo comma del predetto art. 92 ove è prevista la riduzione della sopratassa al 3% (10% per le ritenute alla fonte), qualora il pagamento venga eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza della presentazione delle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si richiama l'attenzione degli uffici delle imposte sulla autonomia delle sanzioni del 15% e del 40%: la prima prevista per il caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto; la seconda per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

Pertanto, nei confronti del contribuente che non abbia effettuato, in tutto o in parte, il versamento dell'acconto nei termini previsti e che all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi non abbia versato l'imposta dovuta, dovrà applicarsi sia la sopratassa del 15% sull'acconto non versato o versato in misura insufficiente o tardiva, sia quella del 40% sul debito risultante dalla dichiarazione medesima e non corrisposto.

In presenza di due distinte infrazioni, autonomamente e diversamente sanzionabili, troveranno quindi applicazione entrambe le sopratasse.

Saranno, altresì, applicati gli interessi (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602) in ragione del 12% annuo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei prescritti termini di versamento.

Per chiarire gli effetti della innovazione legislativa, si può considerare il caso di un contribuente soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che, per il 1980, abbia pagato un'imposta di L. 10.000.000 e che, in base alla dichiarazione da presentare nel maggio 1982, risulti debitore, per redditi afferenti l'anno 1981, di un'imposta di L. 12.000.000. Detto contribuente avrebbe dovuto versare nel novembre 1981 L. 9.000.000 (pari al 90% dell'imposta del 1980) a titolo di acconto e dovrà versare L. 3.000.000 al momento della dichiarazione di maggio 1982. In proposito si possono ipotizzare due situazioni:

1) se il contribuente nel mese di novembre 1981 ha omesso il versamento dell'acconto, ma a maggio 1982 corrisponderà l'intera somma d'imposta dovuta di L. 12.000.000, l'ufficio distrettuale applicherà la sopratassa del 15% su L. 9.000.000, pari a L. 1.350.000, oltre gli interessi del 12% annuo;

2) se il contribuente ha omesso sia il versamento dell'acconto che della somma di imposta dovuta in base alla dichiarazione, l'ufficio dovrà applicare le seguenti sanzioni: sopratassa del 15% sull'acconto non versato di L. 9.000.000 pari, come si è già detto, a L. 1.350.000, più gli interessi del 12% per sei mesi, fino a maggio 1982, di L. 540.000; inoltre, dovrà applicare la sopratassa del 40% sull'importo di L. 12.000.000 non versato a maggio 1982, ammontante a L. 4.800.000, oltre gli interessi del 12% annuo a partire dal termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione e fino alla data di scadenza della prima rata del ruolo in cui saranno iscritte le somme non versate.

E' opportuno precisare, inoltre, che la riduzione dal 45% al 40% della misura della sopratassa, apportata in sede di conversione del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, non determina particolari problemi

di disciplina intertemporale, dal momento che con lo art. 2 della legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5, si è previsto che gli effetti della modifica devono retroagire alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 661. Pertanto, nei confronti delle società con esercizio sociale a cavallo di due anni solari, la nuova normativa per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle imposte trova attuazione a partire da quelle dichiarazioni il cui termine di presentazione è venuto a scadere successivamente al 25 novembre 1981, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 661.

Per completezza di informazione, si rammenta che con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 1982 la misura delle somme dovute a titolo di acconto è stata elevata dal 90% al 92%.

Si fa presente, inoltre, ché per i casi di omesso (in tutto o in parte), tardivo versamento delle imposte sui redditi sono stati istituiti, con decreto ministeriale in corso di perfezionamento, distintamente per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta locale sui redditi e per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, separati codici di tributo per l'iscrizione a ruolo delle sopratasse, a seconda che l'infrazione sia stata commessa in sede di versamento degli acconti o in sede di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

Si riportano qui di seguito i nuovi codici:

2174 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Irpeg - Acconto.

2175 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Irpeg.

3404 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Ilor - Acconto.

3405 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Ilor.

4104 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Irpef - Acconto.

4105 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Irpef.

Si precisa, infine, che per l'iscrizione a ruolo delle sopratasse relative alle dichiarazioni dei redditi il cui termine di presentazione è venuto a scadere prima del 25 novembre 1981 non trovano applicazione le innovazioni introdotte dalle norme legislative in esame e rimane ferma, quindi, l'utilizzazione dei numeri di codice già istituiti, la cui legenda, però, è stata così modificata per esigenze di chiarezza:

2180 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Irpeg - Acconto e/o saldo.

3400 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Ilor - Acconto e/o saldo.

4100 - Sopratassa per omesso o ritardato versamento Irpef - Acconto e/o saldo.

Le indendenze di finanza, che unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare a questo Ministero, sono pregate di trasmetterne copia agli uffici delle imposte.

Il Ministro: FORMICA

(2783)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sessantadue posti di cancelliere disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sessantadue posti di cancelliere in prova disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1981, avranno luogo nei giorni 21 e 22 giugno 1982, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

a) in Roma, presso il palazzo degli esami, aula *B*, in via Girolamo Induno n. 4, per tutti i candidati con domicilio eletto in località delle varie regioni della Repubblica con esclusione della Sardegna;

b) in Cagliari, nei locali del liceo-ginnasio « Giovanni Maria Dettori », in via Cugia n. 2, per tutti i candidati con domicilio eletto in località della regione Sardegna.

(2825)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia; laurea in chimica; laurea in scienze biologiche; laurea in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(2803)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona 60100 piazza Roma, 23, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso l'istituto di clinica medica, ospedale regionale di Torrette di Ancona il giorno 6 luglio 1982, alle ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(2799)

CORTE DEI CONTI

Aumento, da quattro a cinque, dei posti del concorso, per esami, a coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti;

Accertata l'attuale disponibilità dei posti nel ruolo della carriera esecutiva tecnica;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

I posti di coadiutore meccanografo della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopracitato, sono aumentati da quattro a cinque.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 326

(2785)

Aumento, da uno a due, dei posti del concorso, per titoli ed esami, ad agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Accertata l'attuale disponibilità dei posti nel ruolo della carriera del personale ausiliario;

Considerata l'opportunità di elevare il numero del posto messo a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Il posto d'agente tecnico della Corte dei conti, messo a concorso con il decreto sopracitato, è aumentato da uno a due.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1982
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 327

(2786)

COMUNE DI GENOVA

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori presso il convitto nazionale « C. Colombo » di Genova, nell'anno scolastico 1982-83.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22, in data 2 giugno 1982, sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

a) per il conferimento di quattordici posti gratuiti di studio per convittore, così distribuiti:

otto posti riservati ad alunni che frequentino scuole elementari e medie dell'obbligo;

sei posti riservati a studenti che frequentino scuole secondarie di secondo grado;

b) per il conferimento di ventisei posti gratuiti di studio per semiconvittore, così distribuiti:

quindici posti riservati ad alunni che frequentino scuole elementari e medie dell'obbligo;

undici posti riservati a studenti che frequentino scuole secondarie di secondo grado.

Il termine di presentazione delle domande scadrà il giorno 7 luglio 1982, alle ore 16,30.

Per qualsiasi altra informazione, gli interessati potranno rivolgersi al servizio delle istituzioni scolastiche del comune di Genova, via Garibaldi, 9.

(2746)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero di Calcinate;

un posto di assistente di neurologia presso il presidio ospedaliero di Seriate;

un posto di assistente di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Seriate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Seriate (Bergamo).

(400/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 149 del 2 giugno 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto ospedaliero provinciale per la maternità, in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio e di assistente tecnico biologo.

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1982, n. **7.**

Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord.* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 29 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge stabilisce le norme e le procedure che devono essere osservate per l'applicazione sul territorio regionale degli interventi contributivi in favore di enti, aziende ed imprese esercenti trasporti pubblici locali previsti dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981: « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali — Istituzione del fondo nazionale per il ripiano di disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore ».

Art. 2.

Si intendono per trasporti pubblici locali i servizi adibiti normalmente a trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari frequenze e tariffe prestabilite e offerta differenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato.

Art. 3.

Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo trovano applicazione nei confronti di tutte le aziende pubbliche e private che esercitano pubblici servizi di trasporto locale su provvedimenti della giunta regionale e degli enti locali interessati secondo le rispettive competenze.

Sono escluse dagli interventi finanziari di cui al comma precedente gli autoservizi di gran turismo, i servizi effettuati con spese a totale carico del committente ed i servizi di trasporto occasionali.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, in concomitanza con l'attivazione del Fondo nazionale dei trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

La legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 trova applicazione limitatamente alla erogazione dei contributi chilometrici afferenti all'esercizio 1981.

Art. 5.

La giunta regionale determina annualmente, sentita la commissione consiliare competente, per ciascuna azienda o impresa i contributi di cui al precedente art. 3, sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui i contributi si riferiscono, calcolando:

a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenendo conto:

1) dei tipi e delle caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati;
2) delle percorrenze relative;
3) della qualità del servizio offerto;
4) delle condizioni ambientali in cui esso viene offerto;
5) della dimensione e dell'organizzazione aziendale;

b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto:

1) delle tariffe stabilite dalla Regione;
2) del prevedibile numero di viaggiatori da trasportare;
3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del Ministro dei trasporti, ai sensi del primo comma lettera *d*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*).

I modi e le categorie di trasporto di cui al primo comma lettera *a*) del presente articolo comprendono:

Modi di trasporto:
automobilistici;
a impianti fissi;

Categorie di trasporto:
servizi di linea per viaggiatori;
servizi tranviari;
servizi filoviari;
servizi ferroviari.

Le tariffe minime da applicare ai pubblici servizi di trasporto locale sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con gli enti locali interessati. Fino a diversa intesa le tariffe già fissate alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate tariffe minime.

Fermo restando il criterio che le tariffe minime stabilite ai sensi del precedente comma hanno lo scopo di perseguire l'unificazione del sistema tariffario sul territorio regionale, è tuttavia facoltà dell'ente concedente determinare, nell'esercizio dei singoli servizi, o di complessi di servizi, tariffe più elevate di quelle minime da stabilire come sopra qualora ciò sia richiesto da situazioni economico gestionali particolarmente gravose, nonché quando ciò sia richiesto dalla necessità di salvaguardare attraverso la tariffa, eventuali situazioni di concorrenzialità nei confronti dei servizi ad impianti fissi.

Ai fini degli interventi finanziari di cui al precedente art. 3, i provvedimenti adottati dagli enti locali nella loro competenza che riguardano l'istituzione di nuovi servizi, nel caso in cui comportano maggiori oneri per la Regione, o l'ampliamento dei servizi esistenti, possono trovare attuazione soltanto dopo la approvazione della giunta regionale al cui esame, pertanto, i provvedimenti stessi debbono essere assoggettati per il tramite dell'assessorato regionale ai trasporti.

Art. 6.

Per la determinazione dei costi standardizzati e dei prodotti del traffico la Regione si avvale della consulenza di apposito comitato tecnico presieduto dall'assessore regionale ai trasporti o da un suo delegato e composto da:

tre funzionari dell'assessorato regionale ai trasporti;
i direttori di esercizio delle aziende produttrici dei servizi con più di 25 dipendenti;
un rappresentante della sezione regionale dell'U.P.I.;
un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.C.I.;
un rappresentante della sezione regionale del C.R.I.P.E.L.;
un rappresentante della sezione regionale della F.E.N.I.T.;
un rappresentante della sezione regionale dell'A.N.A.C.;
un rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

L'importo dei contributi che annualmente la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione dalla ripartizione del Fondo nazionale in cui all'art. 9 della legge quadro n. 151/1981.

Fanno carico al bilancio regionale gli eventuali maggiori oneri finanziari che la Regione ritenesse di dover assumere in aumento della quota riveniente dal riparto nazionale.

E' facoltà della giunta procedere a revisione dei costi standardizzati e dei contributi di esercizio qualora, nel corso dell'esercizio considerato, si verifichino variazioni nel costo dei carburanti, o anche nel costo del lavoro derivante da contratti col-

lettivi nazionali. Nel caso che la giunta ritenesse di esercitare la suddetta facoltà, le eventuali maggiori spese occorrenti faranno carico al bilancio regionale in aggiunta alla quota rivemente dal Fondo nazionale.

Art. 7.

La giunta regionale, con riferimento alle entità dei costi e dei ricavi, e tenuto conto dei contributi per gli investimenti operati per l'attuazione dei programmi aziendali, determina altresì, annualmente, l'incremento del rapporto ricavi-costi che deve essere assicurato a livello regionale, attraverso le tariffe, nonché attraverso i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché attraverso l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Per la determinazione del suddetto incremento la giunta regionale si avvale della consulenza del comitato tecnico di cui al primo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Per accedere ai contributi di cui all'art. 3, le aziende e le imprese ed esercizi di trasporto interessati debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale per il tramite del competente assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Per l'anno 1982, in via transitoria, le richieste possono essere inoltrate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Le richieste debbono essere corredate da una copia dello stato di previsione relativo all'esercizio di riferimento, da un prospetto analitico delle percorrenze autorizzate, e da ogni altra documentazione che sarà espressamente richiesta dal competente assessorato ai trasporti.

L'erogazione dei contributi viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale a trimestralità anticipata da corrispondere nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Nelle more della determinazione dei contributi di cui al precedente art. 5 si possono erogare acconti prendendo a riferimento la misura dei contributi determinati per l'anno precedente.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento le aziende, imprese ed esercizi di trasporto debbono inviare al competente assessorato regionale ai trasporti un prospetto analitico delle percorrenze effettive che tenga conto delle variazioni intervenute per effetto di provvedimenti della autorità concedente adottati nel corso dell'anno e regolarmente eseguiti.

Art. 9.

La Regione, con la collaborazione degli enti locali interessati e dei loro consorzi, compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale.

A tal fine le aziende e le imprese di trasporto sono tenute ad inviare alla Regione, nonché agli enti locali interessati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, copia dei rispettivi bilanci, con allegati una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati determinati dalla Regione per il medesimo esercizio.

Tanto gli stati di previsione, che i bilanci consuntivi debbono essere redatti secondo lo schema di bilancio definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per le aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica, il consuntivo è rappresentato dal bilancio redatto ed approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli enti locali interessati e i consorzi di bacino debbono comunicare alla Regione, con propria deliberazione, entro il 30 settembre successivo le proprie osservazioni sui costi effettivi dei servizi rilevati nel proprio bacino.

Art. 10

Esclusione del contributo

Son escluse dal contributo, le aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che abbiano esposto, nelle loro domande o nella documentazione allegata, dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni al rilascio di abbonamenti a studenti o a lavoratori dipendenti, che non abbiano osservato le tariffe in vigore e i programmi di esercizio approvati dalla Regione o abbiano interrotto il servizio e che non abbiano rispettato gli accordi od i contratti collettivi di lavoro.

Art. 11.

Sospensione del pagamento dei contributi

Il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge può essere in tutto o in parte sospeso:

a) quando per cause non derivanti da forze maggiori, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

b) quando i competenti organi del Ministero dei trasporti segnalino che è compromessa la sicurezza dell'esercizio;

c) quando l'esercizio abbia dato luogo a ripetute gravi irregolarità, debitamente accertate.

Art. 12.

Con legge del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1982 sarà istituito il capitolo di spesa per gli interventi finanziari di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 marzo 1982

DOMINIJANNI

(2311)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1982, n. **21.**

Edilizia residenziale per studenti, italiani e stranieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione dell'Umbria, allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio e l'inserimento degli studenti italiani e stranieri nel contesto sociale della comunità regionale, concede alla provincia di Perugia e ai comuni di Perugia e di Terni contributi per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà, da destinare alla realizzazione di strutture abitative, di ricreazione e di orientamento.

Art. 2.

Programmi di intervento

Gli enti di cui all'art. 1 predispongono programmi di intervento di intesa con l'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

I programmi di intervento devono essere presentati alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredati dal piano finanziario.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, valuta la compatibilità degli interventi con le finalità della presente legge e con la normativa vigente in materia e determina le opere ammissibili a contributo. Con lo stesso provvedimento fissa l'ammontare del contributo nei limiti dei fondi disponibili.

Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi ai singoli enti di cui all'art. 1, valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 1977, n. 58, in quanto applicabili.

Art. 3.

Gestione

La gestione delle strutture realizzate ai sensi della presente legge è esercitata, previa convenzione con gli enti e per le finalità di cui al precedente art. 1, dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata — limitatamente all'anno 1982 — la spesa di lire 3 miliardi, in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 6635 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982 (tit. II - sez. VI - rubr. 11ª - cat. 3 - tipo 2/1 - set. 4), denominato: « Spese per la realizzazione di strutture edilizie abitative destinate a studenti italiani e stranieri ».

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota dei fondi assegnati dallo Stato per l'anno 1981 in applicazione del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito nella legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Alla parte entrata - In aumento:		
Cap. 2281 di n.i. — Quota a saldo anno 1981 del fondo di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 642	3.000.000.000	3.000.000.000
Alla parte spesa - In aumento:		
Cap. 6635 di n.i. — Spese per la realizzazione di strutture edilizie abitative destinate a studenti italiani e stranieri	3.000.000.000	3.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 14 aprile 1982

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 marzo 1982 (atto n. 523) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 aprile 1982.

(2412)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821520)